

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Fantin Sara** e **Simoni Roberto**.

OGGETTO: Nomina dei Consiglieri Comunali nella Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del 04 maggio 2025 è necessario che il Consiglio comunale neoeletto provveda all'elezione di due membri della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

Visto l'art. 13 della L. 10.04.1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, modificata dalla Legge 24.11.1951, n. 1324, dalla Legge 05.05.1952, n. 405 e dalla Legge 27.12.1956, n. 1441, *"In ogni Comune della repubblica sono formati a cura di una commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'assise d'Appello;*

Considerato che la Commissione è operativa negli anni dispari e che la sua convocazione è prevista una sola volta per ciascun anno di funzionamento;

Sentite le designazioni fatte dai rispettivi capigruppo nelle persone:

- FANTIN SARA (consigliere di maggioranza);
- SIMONI ROBERTO (consigliere di minoranza);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 12.03.2025 n. 3 Regolamento concernente "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2025-2030 (art. 67 e 68 della legge regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.);

Richiamato, in particolare, l'art. 19 di tale Regolamento avente per oggetto "Gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento" il quale prevede espressamente al comma 1 che gli Enti locali possano determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni;

Ritenuto di non corrispondere alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni tenuto conto che, ai sensi dell'art. 21 della L. 10.04.1951, n. 287, detta Commissione deve riunirsi solamente una volta ogni due anni (anni con numero dispari) per la verifica degli iscritti nell'albo dei Giudici popolari;

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta spese pertanto non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti locali approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

Vista la legge 10.04.1951 come modificata dalla Legge 24.11.1951 n. 1324, dalla Legge 05.05.1952, 405 e dalla Legge 27.12.1956, n. 1441;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige., approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di garantire il tal modo un sollecito rinnovo delle rappresentanze comunali per l'immediata funzionalità degli organi di appartenenza;

Posta in votazione la proposta di nomina nelle persone dei Consiglieri sopra designati;

Dato atto che, dopo aver raccolto in apposita urna le schede votate, il Presidente del Consiglio, con l'ausilio degli scrutatori designati ad inizio della seduta ed al Segretario comunale, inizia lo spoglio delle schede e proclama il seguente risultato:

presenti e votanti n. 14:

la Cons. FANTIN SARA con voti n. 10 in rappresentanza della maggioranza,

il Cons. SIMONI ROBERTO con voti n. 4 in rappresentanza della minoranza;

schede bianche n. 0 schede nulle n. 0;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di garantire il tal modo un sollecito rinnovo delle rappresentanze comunali per l'immediata funzionalità degli organi di appartenenza;

DELIBERA

1. di nominare, quali componenti in seno alla Commissione comunale cui è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per le funzioni di Giudice popolari di Corte di Assise e di Corte id Assise di Appello, i Consiglieri signori:
 - FANTIN SARA (consigliere di maggioranza);
 - SIMONI ROBERTO (consigliere di minoranza);
2. di dare atto che i Consiglieri nominati di cui al punto 1. non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a loro conferita con la presente deliberazione;
3. di dare atto che della predetta Commissione fa parte il Sindaco (o suo rappresentante) quale membro di diritto;
4. di dare atto che i membri della Commissione di cui al punto 1. rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale;
5. di non corrispondere, per le motivazioni esposte in premessa, alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni della presente Commissione;
6. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di garantire il tal modo un sollecito rinnovo delle rappresentanze comunali per l'immediata funzionalità degli organi di appartenenza;

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).